

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 31 DELLA L.R. 5 APRILE 2013, N. 3****1. Premessa**

Il legislatore regionale con l'approvazione dell'art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3 ha disposto che anche in Veneto per la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse si faccia riferimento all'art. 2, comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 e successive modificazioni.

La nuova definizione di bosco adottata dalla Regione del Veneto, pertanto, si allinea a quella statale ovvero a quella di cui all'articolo n. 2, comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 come modificato dall'art. 26 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 a titolo “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.”

Secondo quanto definito dall'art. 2, comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 “si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.”

Il comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs 227/2001 dispone che “Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.”

Il comma 3 dell'articolo 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3 dispone che la Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge stabilisca le modalità di individuazione dei territori a bosco.

Le disposizioni di cui al presente documento, redatte ai sensi del citato comma 3 dell'art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3 definiscono essenzialmente le modalità tecniche di individuazione del bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse e le procedure amministrative da adottare per determinare il carattere di non boscosità delle superfici forestali escluse dalla definizione di bosco.

2. Presenza di specifiche tutele negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge.

La definizione di bosco di cui al D.Lgs 227/2001 vale anche fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; conseguentemente le superfici forestali escluse dalla definizione di bosco rappresentano un bene non più oggetto di tutela paesaggistica.

Sono fatte salve tutte le altre tutele dei beni di interesse paesaggistico di cui all'art. 136, 143, comma 1 lett. d) e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelle afferenti alle altre lettere del comma 1 del citato articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In tutti i casi in cui la tutela paesaggistica intervenga a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per l'eliminazione della vegetazione forestale deve comunque essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica.

Per quanto attiene alla presenza di possibili specifiche tutele previste negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge si evidenzia la possibilità che i beni in argomento possano godere di altre tutele diverse da quella prettamente paesaggistica.

A solo titolo di esempio, senza la pretesa di fornire un elenco esaustivo, si richiama l'attenzione sulle formazioni forestali connesse alla difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, di cui all'art. 16 della L.R. 52/78 o alle tutele legate agli aspetti ambientali, diversi da quelli paesaggistici e spesso non coincidenti, per quanto attiene, ad esempio, alle aree protette (es. Parchi, Riserve orientate e/o integrali, Parchi di interesse locale, Piani di area, ecc.), alle aree definite come invarianti negli strumenti urbanistici comunali (es. PAT, PATI, PI, PPRA) o oggetto di particolari vincoli nel PTRC o nei PTCP, o per l'aspetto della biodiversità di habitat e di specie con riferimento alla applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e conseguenti procedure di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Sono fatte salve le norme attinenti al rispetto del vincolo idrogeologico di cui agli articoli 53 e 54 delle PMPF e le determinazioni di altre norme o strumenti di pianificazione territoriale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul rispetto, degli obblighi derivanti dall'applicazione del regime di Condizionalità "Mantenimento dei terrazzamenti" come disposto dalla normativa regionale di recepimento del Reg. (CE) 73/2009, articoli 5 e 6 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Titolarità ad effettuare degli interventi di recupero colturale a fini produttivi

Titolati ad effettuare gli interventi di recupero colturale a fini produttivi, sono i soggetti che hanno in disponibilità terreno coltivabile o superfici forestali, ubicati nel territorio della Regione.

Nel caso l'intervento ricada in mappali afferenti a più proprietari o conduttori l'interessato dovrà acquisire l'atto di assenso all'intervento da parte di tutti i soggetti interessati o atto equipollente (es. atto di sottomissione). In qualsiasi caso l'esito della procedura amministrativa fa salvi i diritti di terzi.

4. Modalità tecnica di individuazione delle aree a bosco

Definizioni:

- a) Castagneti da frutto in attualità di coltura
- b) Misure agro ambientali
- c) Terrazzamenti
- d) Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico
- e) Processi di forestazione naturale e artificiale
- f) Recupero a fini produttivi
- g) Pascoli, prati e pascoli arborati
- h) Giardini pubblici e privati

A) Castagneti da frutto in attualità di coltura

I castagneti da frutto in attualità di coltura sono le formazioni monospecifiche di castagno associate a prato stabile nelle quali vengono attuati con regolarità gli interventi, anche di natura agronomica e fitosanitaria, atti a conseguire la preminente funzione produttiva di frutto e a garantire la permanenza del prato stabile e conseguentemente impedire l'instaurarsi di vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva. L'instaurarsi di tale rinnovazione è elemento per discriminare la sussistenza o meno della attualità di coltura.

B) Misure agro ambientali

Per misure agroambientali realizzate nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, si intendono quelle che hanno dato origine ad impianti nell'ambito degli:

- Interventi associati alle politiche di accompagnamento di cui al Reg. (CE) 2078/92 (Misura D1 A);
- Interventi di cui al Regolamento (CE) 1257/99 – Capo VI (Misura 6 – Azione 13 e azione 4);

- Interventi di cui al Regolamento (CE) 1698/05 – Art. 36, lettera a) – (Sottomisura 214/A)¹;
- Interventi di cui al Regolamento (CE) 1698/05 – Art. 36, lettera a) - (Misura 216 – Azione 5).

Per periodo vincolativo si intende quello definito dai vari bandi che si sono succeduti nel tempo con riferimento ai tempi entro i quali l'investimento deve essere mantenuto.

Le misure agroambientali oggetto del sostegno comunitario dedicate alla formazione di boschi, boschetti e formazioni lineari plurifilari hanno interessato i soli terreni agricoli e pertanto la presenza del relativo sostegno comunitario è elemento sufficiente per la caratterizzazione della “non boscosità”. Tuttavia si evidenzia che tali formazioni messe a dimora sui terreni agricoli, realizzate in base alle misure agroambientali evidenziate, una volta superato il relativo periodo vincolativo, non rientrano nella classificazione di bosco e pertanto possono essere rimosse senza alcuna autorizzazione specifica, fatte salve le determinazioni di altre norme o strumenti di pianificazione territoriale.

Gli interventi agroambientali che verranno promossi con la Programmazione Comunitaria 2014-2020 sono esclusi dalla definizione di bosco.

C) Terrazzamenti

I terrazzamenti agrari si caratterizzano per la riduzione di una parte di suolo in pendenza a campi tendenzialmente orizzontali e di conveniente ampiezza per la pratica agricola, attraverso forme blande di trasformazione del pendio e la realizzazione di muri a secco, gradoni, ciglioni erbosi, ecc. Tale forma di sistemazione agricola è in relazione con un'agricoltura attuata a scopo di “assicurare la difesa del suolo agrario”(equilibrio idrografico, facilità di lavorazione). Con riferimento al sistema di raccolta delle acque, i paesaggi terrazzati si caratterizzano per la realizzazione di una superficie a ripiani che consente il deflusso e la divisione delle acque meteoriche e il loro ordinato convogliamento verso degli sbocchi prestabiliti a supporto dell'uso agricolo.

D) Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico

Un utile contributo per la caratterizzazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico può essere desunto dal Decreto n. 17070 del 19/11/2012 del MIPAF, che all'articolo n. 2 comma a) per “paesaggio storico rurale tradizionale e di interesse storico” riporta la seguente definizione: “porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico”.

¹ Tale misura pur non riguardando esplicitamente la realizzazione di impianti con le misure agroambientali viene applicata solo in essi e quindi rappresenta un utile riferimento per la loro individuazione.

Ulteriori elementi utili possono essere tratti, inoltre dal Decreto 06/10/2005 del MiBAC, emanato in attuazione alla L. 378/2003, che include i muretti a secco a sostegno dei terrazzamenti tra le tipologie di architettura rurale con valenza storica.

Tutto ciò premesso relativamente alla individuazione dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico e considerando che non sono disponibili e utilizzabili specifiche individuazioni di tali aree con carattere di ufficialità e di omogeneità rispetto all'intero territorio regionale, funzionali all'applicazione della norma, si evidenzia quanto segue:

- l'individuazione-catalogazione dei "paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico" di cui all'art. 4 del DM 17070 è strumentale all'esercizio delle funzioni dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale;
- la fattispecie di cui al DM 6 ottobre 2005, riguarda edifici rurali ed accessori databili tra il XIII e XIX sec;
- la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142 lett. g), del Codice, che comprende anche le condizioni di esclusione, sono competenza esclusiva del Piano Paesaggistico Regionale redatto d'intesa ai sensi dell'art. 135 comma 1, terzo periodo; del DLgs 42/04, con lo scopo specifico di determinare prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la relativa valorizzazione.

In tale contesto pur considerando l'individuazione dei paesaggi di interesse storico Tav. 9 del PTRC adottato, un esempio non esaustivo dei possibili paesaggi agrari di interesse storico del Veneto, si ritiene in via transitoria, fino alla redazione del Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito, o all'emanazione di diversi atti di indirizzo ministeriali con specifici criteri per l'applicazione della norma, di procedere alle valutazioni che seguono solo sulle aree indicate dal PTRC.

E) Processi di forestazione naturale e artificiale e formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli

E.1 Processi di forestazione naturale e artificiale

La definizione dei processi di forestazione naturale e artificiale attiene ai casi in cui le relative formazioni interessino i terrazzamenti e i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, e per le quali ci sia la esplicita volontà, da parte degli interessati, di ripristinare i territori in argomento agli usi agricoli come successivamente definiti.

Per quanto attiene ai criteri di individuazione dei processi di forestazione naturale e artificiale che hanno modificato gli usi del suolo pregressi, si può fare riferimento alla classificazione della qualità di coltura già

definita a livello catastale e/o alla classificazione desumibile da ortofoto o foto aeree o comunque effettuate da piattaforma aerea.

Per quanto attiene alle foto aeree si faccia riferimento alla documentazione ufficiale desumibile dagli archivi ufficiali dell'IGM o della Regione del Veneto e comunque a quanto riguarda strati informativi non antecedenti al volo GAI (Gruppo Aeronautico Italiano) 1954/1955². Un utile contributo alla definizione dei processi di ricolonizzazione, anche con riferimento alla analisi della coltivazione agraria pregressa, può essere dato dalla consultazione del volo Reven 60 e dei voli anni '80 realizzati per la formazione del PTRC.

In tale contesto, pertanto le formazioni forestali insediate su mappali non già classificati a bosco diventano eleggibili quali territori in cui è possibile decretare il carattere di non boscosità, limitatamente ai siti interessati dai terrazzamenti o dai paesaggio agrari e pastorali di interesse storico e a condizione che in essi venga recuperato un uso agricolo/produttivo del suolo.

Per quanto attiene ai criteri di individuazione delle formazioni artificiali, ovvero quelle di origine antropica, la nuova definizione di bosco non evidenzia limitazioni particolari in merito alle forme di finanziamento dell'impianto.

Tuttavia l'ultimo capoverso del comma 6, art. 2 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 stabilisce che "Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale,... "; sono fatti salvi, pertanto, i boschi di cui all'art. 54 del RDL 3267/23 nonché le formazioni forestali connesse alla difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, di cui all'art. 16 della L.R. 52/78, gli interventi di natura compensativa forestale di cui all'art. 15 della LR 52/78 e gli interventi connessi all'applicazione della Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., nonché gli impianti realizzati in base a norme legislative specificatamente orientate a tutelare le finalità evidenziate.

E.2 Formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli

Per le formazioni forestali di origine artificiale dovrà essere accertata dal beneficiario la natura agroambientale dell'impianto, sia dal punto di vista tipologico che da quello della natura del finanziamento percepito, in relazione alla regolamentazione comunitaria che ha permesso di attivare i relativi bandi, nonché ai vincoli temporali di mantenimento degli impianti. L'eliminazione delle formazioni costituite con le misure agroambientali oggetto del sostegno comunitario può avvenire senza alcuna autorizzazione e non è soggetta ad alcun limite in merito al nuovo uso del suolo, fatte salve le determinazioni di altre norme o strumenti di pianificazione territoriale.

F) Recupero a fini produttivi

Ai fini della individuazione delle formazioni forestali afferenti ai processi di forestazione, naturale o artificiale, come precedentemente definiti, che interessano i terrazzamenti e i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, il carattere di non boscosità non interviene automaticamente ma è subordinato al “ ... recupero a fini produttivi .. “, dei relativi territori. Il carattere di “non boscosità”, pertanto, interviene solo a seguito della manifesta volontà degli interessati di ripristinare i territori in argomento agli usi agricoli.

Il recupero colturale a fini produttivi dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico deve essere effettuato nel rispetto dell’assetto e degli elementi caratterizzanti originari.

Al fine di prevenire fenomeni di abbandono colturale, corresponsabili dell’avanzamento del bosco, l’interessato si deve impegnare al mantenimento della attività agricola produttiva. Qualora a seguito del mancato impegno al mantenimento della attività a fini agricoli produttivi si instauri un processo di forestazione naturale, la successiva eliminazione del nuovo soprassuolo arboreo avverrà ai sensi dell’articolo 15 della LR 52/78.

Le attività oggetto di sostegno comunitario volte al recupero straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati non sono da considerarsi assimilabili al recupero a fini produttivi.

G) Pascoli, prati e pascoli arborati

Ai fini della individuazione delle radure di dimensioni inferiori ai 2000 mq per le quali permane il carattere di non boscosità in quanto identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati o come tartufaie coltivate si evidenzia quanto segue:

- Pascoli e Pascoli arborati: per la loro individuazione, indipendentemente dalla localizzazione in area montana o meno, si può fare riferimento all’art 24 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 che recita testualmente: “Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla produzione foraggera per pascolo. Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la rinnovazione forestale.”
- Prati: per prati si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso, anche parzialmente arborati o cespugliati, riservati alla produzione foraggera non direttamente utilizzata dal bestiame e periodicamente interessati da operazioni di sfalcio. In tale definizione possono rientrare i seminativi: per le colture foraggere coltivate e regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione; i prati stabili (Foraggere permanenti): comprendenti le superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente da graminacee

² Riferimento Pubblicazione della Regione del Veneto “L’evoluzione dei boschi veneti – Analisi delle dinamiche spaziali dei popolamenti forestali regionali” – 2011 e alla pubblicazione “ Quaderno 1 – Prontuario Tecnico per il Paesaggio – La verifica di Compatibilità Paesaggistica – Art. 146 D.Lgs 42/04” curata dall’Osservatorio Regionale per il Paesaggio. – Anno 2011.

non soggette a rotazione. Rientrano in tale contesto anche le formazioni che possono essere pascolate, ma il foraggio può essere raccolto meccanicamente nonché i prati permanenti, le marcite, le aree con siepi e le colture foraggere (prati artificiali inclusi in brevi rotazioni) classificabili come seminativi.

- Tartufo coltivate: per tartufo coltivate si intendono quelle di cui all'articolo 4 della L.R. 28 giugno 1988, n. 30 .”Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

H) Giardini pubblici e privati

Possono rientrare in tali fattispecie i parchi urbani e le aree verdi attrezzate in quanto assimilati ai giardini pubblici e le aree in prossimità di edifici opportunamente recitate o comunque delimitate; per altre fattispecie può essere fatto riferimento alla DGR 4808/1997.

Definizione del parametro di densità e di superficie di riferimento

In linea tecnica vanno altresì definiti:

- i criteri per la definizione dell'aliquota di copertura che con la modifica apportata alla definizione di bosco passa dal precedente 30 % all'attuale 20 %. Per quanto attiene tale aspetto si faccia riferimento allo schema campionario riportato nella DGR 30/12/1997, n. 4808;
- i criteri per la individuazione della superficie di riferimento e del concetto di discontinuità relativamente alle formazioni vegetali di superficie uguale o maggiore a 2000 mq che sono da considerarsi a bosco. In tale contesto si ritiene che le formazioni forestali isolate, possano essere considerate a bosco indipendentemente dalla forma, purché non si configurino come filari di piante in quanto di larghezza media inferiore ai 20 metri e che una soluzione di continuità di 20 metri nella copertura arborea possa considerarsi elemento atto a considerare isolato il popolamento. Al contrario superfici forestali isolate di superficie inferiore ai 2000 mq non sono da considerarsi a bosco.

Le misure di lunghezza e di superficie vanno sempre riferite al piano e con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Preme evidenziare che la nuova definizione di bosco recita testualmente: “Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.” Ciò significa che la presenza della rinnovazione e della vegetazione arborea per avere consistenza boschiva deve superare il criterio di densità limite cioè deve avere una densità uguale o superiore

al 20 %. In tal senso va chiarito che la semplice presenza di rinnovazione non è elemento sufficiente per la caratterizzazione boschiva ma deve essere contestualmente superata la soglia di densità prevista per legge.

5. Procedure amministrative

Per l'accertamento del carattere di non boscosità di un determinato soprassuolo dovrà essere presentata al Servizio Forestale Regionale o altro Ente territorialmente competente in materia forestale una specifica **“Richiesta di accertamento del carattere di non boscosità”**, prodotta in carta legale ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642, corredata da:

- Relazione tecnica, redatta da un tecnico qualificato, riportante: l'epoca presunta di avvio del processo di riforestazione, l'assetto culturale e l'uso del suolo precedente, natura e obiettivi degli interventi di recupero a fini produttivi che si intendono realizzare, con particolare riferimento ad eventuali movimenti terra da realizzare in zone sottoposte a vincolo idrogeologico o opere di recupero di manufatti storici; la relazione tecnica deve, inoltre, dimostrare con adeguata documentazione il rispetto dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico;
- Cartografie su base CTR e in cui sia riportata la base catastale e sia chiaramente individuata l'area per la quale si ritiene non sussistano i caratteri di boscosità; vanno allegate anche altre cartografie utili o foto aeree o altri documenti fotografici dai quali sia possibile desumere la precedente classe culturale nonché le visure catastali.

Il Servizio Forestale Regionale o altro Ente territorialmente competente in materia forestale, entro 60 giorni dalla ricezione della **“Richiesta di accertamento del carattere di non boscosità”** si esprime decretando il carattere di boscosità o non boscosità del sito oggetto di intervento a seguito di istruttoria congiunta con la Struttura regionale competente in materia di Paesaggio che si esprimerà relativamente alla presenza di “...terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione...” e il rispetto dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico.

Compete, pertanto alla Struttura forestale di riferimento, in accordo con la Struttura competente in materia di Paesaggio:

1. Verificare l'effettiva presenza di processi di forestazione naturale e artificiale anche con eventuale sopralluogo;
2. Verificare che la natura dell'intervento di recupero culturale a fini produttivi proposto sia conforme alle disposizioni del presente documento.

3. Curare il monitoraggio delle superfici interessate dalla applicazione della norma in argomento dandone comunicazione al Comune interessato.

E' facoltà del Servizio Forestale Regionale o altro Ente territorialmente competente in materia forestale chiedere chiarimenti o integrazioni in relazione al successivo intervento prospettato, dettando, se del caso, eventuali prescrizioni operative.

La richiesta di chiarimenti ed integrazioni, nonché oggettive difficoltà di sopralluogo interrompono i termini del procedimento.

Una volta decretato il carattere di non boscosità l'area non è più sottoposta alla normativa forestale limitatamente alla applicazione degli articoli 15 e 23 della LR 52/78, né alle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" per i beni paesaggistici individuati dell'articolo 142, comma 1, lettera g). L'espressione del Servizio Forestale Regionale o altro Ente competente viene rilasciata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele.

In tutti i casi in cui la tutela paesaggistica intervenga a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per l'eliminazione della vegetazione forestale deve comunque essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica presso il Comune.

Con riferimento alla eliminazione del soprassuolo arboreo si richiama l'attenzione sulla applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e le cui conseguenti procedure di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. spettano al Comune.

Nei territori in cui è stato decretato il carattere di non boscosità l'esecuzione dei successivi interventi colturali ed eventuali opere accessorie è subordinata all'assolvimento delle consuete procedure amministrative.

Si evidenzia che qualsiasi intervento di riduzione di soprassuolo arboreo eseguito in assenza di specifica preventiva decretazione del carattere di non boscosità costituisce intervento di riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione di cui all'art. 15 della L.R. 52/78.

Di seguito viene riportato anche uno schema di massima della "Richiesta di accertamento del carattere di non boscosità" a cui potranno essere aggiunti tutti gli ulteriori elementi che il richiedente riterrà utile.

6. Disposizioni transitorie e abrogazioni

Per tutti i procedimenti tecnico amministrativi connessi alla presenza o definizione di bosco in essere alla data di pubblicazione del presente provvedimento continua a trovare applicazione l'articolo 14 della L.R.

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 11/12	
--------------------------	------------	------------	--

52/78 nella versione precedente a quella introdotta con l'art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3 nonché le norme tecniche relative alla definizione dell'aliquota di copertura e della superficie di riferimento di cui alla DGR 4808/97.

Fatto salvo quanto precedentemente esposto, si intendono abrogate le disposizioni tecniche di cui alla DGR 4808/97 in contrasto con il presente documento.

La Giunta Regionale si riserva, con successivi provvedimenti amministrativi, di modificare o integrare il presente documento al fine di migliorarne l'applicazione.

SCHEMA DI RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DEL CARATTERE DI NON BOSCOSENTÀ

(Articolo 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3 - Deliberazione della Giunta Regionale ____ n. __)

Il sottoscritto _____ in qualità di (Vedi note) _____ del fondo sito nel/ nei Comune/i di _____ ricadente nei seguenti mappali: Foglio ____ Mappali _____

CHIEDE

per i terreni precedentemente indicati che venga decretato il carattere di non boscosità.

A tal fine

DICHIARA

- che intende effettuare il seguente intervento di natura agronomica finalizzato alla produttività agricola: _____
- che l'intervento di cui al punto precedente insiste su soprassuoli interessati da fenomeni di riforestazione naturale o artificiale in terreni non già classificati a bosco (Vedi allegati classificazione catastale pregressa o foto aeree pregresse) e ricadenti in ambiti afferibili ai terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico come desumibile dalla documentazione cartografica o fotografica allegata.
- Di conoscere ed accettare i vincoli e le disposizioni attuative emanate dalla Giunta Regionale in applicazione dell'art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3.

SI IMPEGNA

- a garantire il mantenimento della attività agricola produttiva.

Luogo _____ - Data _____

FIRMA

Allegati

- ☐ Relazione tecnica
- ☐ Cartografia dell'area di intervento con evidenziazione della base catastale
- ☐ Foto aeree dell'area di intervento da cui è desumibile la precedente coltivazione
- ☐ Evidenziazione dei mappali interessati dall'intervento e della rispettiva classificazione catastale
- ☐ Visure catastali
- ☐ Atti di assenso o documento equipollente dei titolari dei mappali coinvolti.
- ☐ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi attuale e pregresso se disponibili
- ☐ Descrizione degli interventi che si intendono realizzare per perseguire il ripristino dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico o dei terrazzamenti, qualora ne sia stata accertata la presenza.
- ☐ Altro – citare

NOTE

- Indicare se trattasi di proprietario, conduttore del fondo